

Sede di Roma

Dettaglio del Ricorso

Num. Reg. Gen.:
11231/2005

Data Dep.: 05/12/2005

Sezione: 1T

Oggetto del ricorso: conferma del rigetto dell'istanza volta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vigilanza privata - risarcimento danni

Istanza di fissazione:
NO

Istanza di prelievo:

Ricorrenti/Resistenti

Tipo	Nome Cognome / Istituzione
RICORRENTE	MINCARELLI GIANCARLO
RESISTENTE	PREFETTURA DI ROMA

Avvocati

Nome: RUGGERO
Cognome: FRASCAROLI
AVV.
Indirizzo: V.LE REGINA MARGHERITA,
46 RM, **Tel.** 85354243

Atti Depositati

Deposito	Tipo Parte	Parte	Atto Depositato
09/12/2005	RICORRENTE	MINCARELLI GIANCARLO	ISTANZA DI FISSAZIONE
05/12/2005	RICORRENTE	MINCARELLI GIANCARLO	DOCUMENTI

05/12/2005 RICORRENTE MINCARELLI
GIANCARLO

ISTANZA
CAUTELARE

Provvedimenti

Esito	Tipologia	Data Provvedimento	Numero
ACCOLTO	SENTENZA	15/01/2007	200700167

Decreti

Nessun decreto

Udienze

Data fiss. udienza: 26/01/2006

Tipologia udienza: CAMERA DI
CONSIGLIO

Relatore: MARIA ADA RUSSO

Tipologia del relatore: REFERENDARIO

Secondo componente: LUIGI TOSTI

Tipologia componente: PRESIDENTE

Terzo componente: FRANCO ANGELO
MARIA DE BERNARDI

Tipologia componente: CONSIGLIERE

Data fiss. udienza: 13/07/2006

Tipologia udienza: UDIENZA
PUBBLICA

Relatore: FRANCO ANGELO MARIA DE
BERNARDI

Tipologia del relatore: REFERENDARIO

Secondo componente: LUIGI TOSTI

Tipologia componente: PRESIDENTE

Terzo componente: ITALO VOLPE

Tipologia componente: CONSIGLIERE

Data fiss. udienza: 21/12/2006

Tipologia udienza: UDIENZA
PUBBLICA

Relatore: FRANCO ANGELO MARIA DE
BERNARDI

Tipologia del relatore: REFERENDARIO

Secondo componente: LUIGI TOSTI

Tipologia componente: PRESIDENTE

Terzo componente: ITALO VOLPE

Tipologia componente: CONSIGLIERE

Ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO e DIRITTO

In data 20.10.2005, il signor Giancarlo Mincarelli – sul presupposto che il Prefetto di Roma (in asserita violazione di quanto statuito, circa quattro mesi prima, in sede giurisdizionale) non avrebbe provveduto a riesaminare una sua domanda volta ad ottenere il rilascio di un'autorizzazione a gestire un Istituto di Vigilanza – chiedeva a questo Tribunale di adottare le determinazioni di propria competenza.

Pochi giorni dopo aver proposto tale istanza (di esecuzione), all'interessato veniva – peraltro – notificato il decreto n. "53121/Area 1 Ter O.S.P.": col quale la menzionata Autorità reiterava il proprio precedente diniego.

Com'era agevole attendersi, il relativo atto veniva immediatamente impugnato dal Mincarelli: che (nell'instare, altresì, per il risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimità dell'agire amministrativo) ne chiedeva l'annullamento. (Deducendo eccesso di potere sotto svariati profili e contrasto con la vigente normativa di settore).

"Incardinato" tale ricorso, il Mincarelli stesso (con nota depositata il 10.5.2006) faceva subito presente l'opportunità che l'intera vicenda venisse esaminata unitariamente.

Quest'intendimento veniva ribadito nella Camera di Consiglio del 21.12.2006: quando l'interessato (sin dalle cosiddette "preliminari") chiedeva formalmente che il ricorso volto ad ottenere l'esecuzione della cennata pronuncia giurisdizionale venisse riunito a quello (destinato ad esser trattato, in pari data, in udienza pubblica) da lui proposto successivamente.

Nell'aderire (per intuitive esigenze di economia processuale) ad un simile desiderio, il Collegio non può innanzitutto che rilevare l'improcedibilità del primo ricorso: venutosi a trovare, per effetto delle intervenute determinazioni autoritative, privo di oggetto.

L'impugnativa rivolta avverso tali determinazioni è, viceversa, fondata.

Nessuna delle argomentazioni addotte dalla resistente a sostegno delle sue tesi vale, infatti, a smentire la veridicità dell'unica circostanza rilevante ai fini della decisione della presente controversia: l'esser stato adottato, il nuovo provvedimento prefettizio, ancora – e sempre – sul presupposto che la licenza "de qua" sia necessaria per l'espletamento di funzioni succedanee di quelle proprie delle Forze dell'ordine: e non, già, per l'esercizio di una mera attività imprenditoriale. (Concretantesi nella fornitura di un servizio di difesa della proprietà privata: resa, contrattualmente, ad altri soggetti dietro apposito corrispettivo).

In ogni caso; l'atto impugnato séguita a non tener conto della posizione espressa, sul punto, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (cfr. la segnalazione n. 21303: effettuata, al Dicastero dell'Interno, il 23.5.1997): per la quale l'istituzione, "in subjecta materia", di un regime di sostanziale esclusiva – o, comunque, di oligopolio – non appare giustificata da reali esigenze di carattere generale. (Com'è dimostrato dal fatto che, laddove l'attività in questione è svolta da una pluralità di imprese, non si riscontrano – affatto – particolari compromissioni dell'ordine e della sicurezza pubblica).

E non si comprende, del resto, come sia ipotizzabile una situazione di pericolo (derivante dal paventato eccesso di concorrenza) per i suddetti valori con riferimento ad

un'attività soggetta alla pregnante vigilanza prefettizia. (Nella loro genericità, le ascientifiche argomentazioni formulate – al riguardo – nel diniego in questione continuano ad apparire del tutto insufficienti: e non valgono, davvero, a far considerare superato il principio in forza del quale la concorrenza può alimentare le migliori condizioni di fruibilità di un determinato servizio ed una più idonea e razionale organizzazione e gestione delle varie risorse).

Null'altro reputa di dover evidenziare, il Collegio, a dimostrazione della sostanziale fondatezza dell'impugnativa proposta avverso l'ulteriore diniego prefettizio: che, al pari del precedente, va – anch'esso – annullato.

Non si ravvisano, peraltro, i presupposti per far luogo anche alla richiesta condanna risarcitoria: e ciò, sia perchè la giurisprudenza formatasi in materia (ove "letta" da chi non può certo esser considerato come un vero e proprio tecnico del settore) può ancora dar adito a degli equivoci interpretativi, sia (soprattutto) perchè non è stato fornito il benchè minimo indizio che – con l'adozione del provvedimento impugnato – si siano voluti favorire interessi diversi da quello (pubblico) protetto dalle norme di cui è stata fatta concreta (ancorchè illegittima) applicazione.

Giustificati motivi inducono, conclusivamente, a compensare tra le parti le spese di lite

P. Q. M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sezione I ter,

dispostane la preventiva riunione,

dichiara improcedibile il ricorso n.9381/2005;

accoglie, con le precisazioni di cui è cenno in motivazione, il ricorso n. 11231/2005: e, per l'effetto, annulla il provvedimento costituentene oggetto;

compensa tra le parti le spese dei relativi giudizi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita – per quanto di ragione – dall'Autorità amministrativa, di cui sono (nuovamente) fatte salve le ulteriori determinazioni.

Così deciso in Roma, addì **21.12.2006**.

Luigi Tosti PRESIDENTE

Franco De Bernardi ESTENSORE

nn. 9381 e 11231/2005 R.G.R.